



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

All. 1

ALLE PREFETTURE – U.T.G. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

OGGETTO: Definitivi sviluppi del contenzioso relativo all'impugnazione della circolare del 19.11.2019, concernente "Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi". Consiglio di Stato sentenza 7722/2021 del 18 novembre 2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- f.n. 557/PAS/U/014492/10100(A)1 del 18.12.2020
- f.n. 557/PAS/U/000984/10100(A)1 del 22.01.2021
- f.n. 557/PAS/U/003682/10100(A)1 del 12.03.2021





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

1. Premessa.

Con l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019, sono state fornite indicazioni di dettaglio circa le modalità di rilascio dei certificati medici che devono essere presentati sia dai detentori di armi che dai richiedenti le licenze di porto d'armi, soffermandosi, in particolare, sulla validità temporale dei certificati medici per dette licenze, di cui al D.M. 28 aprile 1998.

Era emerso, infatti, che in alcuni contesti territoriali - ai fini del rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia o per il tiro a volo, entrambe di durata quinquennale - il previsto certificato medico veniva, in alcuni casi, rilasciato con validità limitata, solitamente fissata ad un anno o, comunque, per un periodo non coincidente con la validità della licenza.

In proposito, nel predetto atto di indirizzo del 19 novembre 2019 si è dato conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4403/2019 del 26 giugno 2019. Tale pronuncia aveva sancito la legittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione aveva negato il rilascio del titolo allorquando l'interessato avesse esibito un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che il medesimo risultava in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti, con l'annotazione "rivedibile tra un anno".

Si invitavano, pertanto, le competenti Autorità di p.s. ad attenersi a tale indicazione, rigettando le istanze di rilascio o rinnovo delle licenze di porto d'armi nel caso in cui gli interessati presentassero un certificato medico di durata inferiore rispetto a quella della licenza.

Con la circolare a seguito *sub-a)* si è data notizia dell'intervenuto annullamento del sopra richiamato atto di indirizzo n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019, ad opera della sentenza del TAR Lazio, Sez. I *ter*, n. 12988/2020 del 4.12.2020, in quanto atto presupposto al provvedimento con il quale una Questura aveva dichiarato irricevibile il permesso di porto di fucile uso caccia, corredato da un certificato medico con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.

Con la stessa circolare si segnalava, pertanto, l'intenzione di coltivare l'appello al Consiglio di Stato, proponendo anche l'istanza di sospensione cautelare della predetta sentenza del TAR Lazio.

Inoltre, si segnalava che l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019 non potesse, in quella fase, trovare applicazione, con riserva di comunicare gli aggiornamenti sulla questione.

Con la circolare indicata a seguito *sub-b)* si è rappresentato che tornava ad essere pienamente efficace il suindicato atto di indirizzo del novembre 2019, a seguito delle determinazioni assunte nella fase cautelare del giudizio.

In particolare, veniva segnalato che, con decreto monocratico del 15 gennaio 2021, era stato espresso l'avviso che fosse da preferirsi la linea interpretativa affermata dallo stesso Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con l'orientamento giurisprudenziale di cui alla più volte richiamata circolare del novembre 2019.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Rilevato, dunque, che la circolare impugnata si uniformava agli insegnamenti recati da tale orientamento, il decreto anzidetto ha disposto la sospensione dell'efficacia delle sentenza del TAR Lazio e, per l'effetto, ha ripristinato la piena efficacia della circolare medesima.

Infine, con l'atto di indirizzo del 22 gennaio 2021 si è segnalato che le definitive misure in sede cautelare sarebbero state disposte dal Consiglio di Stato nel successivo mese di febbraio, all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2021.

Da ultimo, con la circolare a seguito *sub-c)*, a scioglimento della predetta riserva, si è rappresentato che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 861/2021 dell'11 febbraio 2021, ha ritenuto che *“la riproposizione della delicata questione concernente la obbligatoria coincidenza temporale tra la durata quinquennale della licenza di porto d'armi e il termine di validità del certificato di idoneità psicofisica del richiedente, sulla quale questa Sezione si è recentemente pronunciata, necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, con particolare riguardo ai casi, quali quello in esame, concernenti persone in età avanzata”* esprimendo l'avviso che, nella presente fase cautelare *“assume rilievo dirimente il superiore interesse alla pubblica incolumità mediante la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari, al fine di scongiurare il rischio di incidenti o di abusi nell'uso delle armi”*

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso gli effetti della sentenza del TAR Lazio appellata.

Alla luce di quanto precede, si è confermata la piena efficacia della circolare di questo Dipartimento n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19.11.2019, nei termini sopra richiamati, con riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi del contenzioso in argomento.

2. Consiglio di Stato, Sentenza n. 7722/2021 del 18.11.2021.

In relazione al contenzioso in questione, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato con la sentenza n. 7722/2021 del 18.11.2021, respingendo il ricorso in appello di questo Ministero avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, che aveva annullato la circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019, in quanto atto presupposto.

Nella sentenza il Consiglio di Stato, nel premettere che *“Nel quadro dell'ordinamento italiano, come ricostruito dalla univoca giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cui la Sezione aderisce) vige il principio generale del divieto per i privati cittadini di poter portare con sé ed utilizzare le armi da fuoco (e quelle ad esse equiparate), per cui nessuno può vantare la incondizionata pretesa ad essere abilitato a tale uso, potendo solo l'Amministrazione concedere, in via eccezionale e derogatoria, specifiche autorizzazioni, strettamente personali, per limitati e ben disciplinati impieghi delle armi (nel caso in esame ai fini dell'esercizio della caccia, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento nazionale ed euro unitario) distingue due diverse situazioni, a seconda, cioè, se trattasi di “rilascio” o di “rinnovo” del titolo autorizzatorio.*

Nel primo caso, secondo il Supremo Collegio la concessione della licenza *“può, comunque, avvenire solo previa verifica, da parte dell'Amministrazione, che le condizioni*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

dell'interessato consentano, anche sotto il profilo della sua idoneità psico-fisica, di escludere il pericolo che il **rilascio** del titolo non comporti pericoli nel suo primo concreto utilizzo, utilizzo privo di pericoli che la legge, non irragionevolmente, parametrata ad un periodo di cinque anni, periodo entro il quale l'interessato dovrà di regola (non essendo in precedenza abilitato a tale esercizio) procurarsi le armi ed imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in sicurezza secondo la vigente disciplina della caccia.”

Al contrario, prosegue il Consiglio di Stato “Per le medesime ragioni, il successivo **rinnovo** del titolo (così come nella fattispecie considerata) si presta a ben diverse considerazioni.

Infatti, l'art. 7, par. 4 della Direttiva 91/477 prevede che “l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.”

E la vigente disciplina nazionale (art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733 - TULPS) dispone che “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”.

Inoltre, il Consiglio di Stato, riprendendo un passaggio contenuto nella sentenza impugnata del TAR Lazio, chiarisce che “nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza, se il richiedente sia “in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici”, senza prevedere alcuna durata minima della certificazione di idoneità psico-fisica.

Nella descritta logica di una efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di un continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l'originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata in conseguenza della nuova situazione di fatto riguardante l'interessato, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica.

Pertanto, così come statuito dall'appellata sentenza del T.A.R. del Lazio -OMISSIS-, l'Amministrazione sanitaria può accertare l'idoneità psico-fisica dell'interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l'Amministrazione dell'Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria.

La predetta interpretazione della normativa in oggetto da parte del giudice di prime cure risulta conforme alla finalità di garantire l'incolumità pubblica mediante una continua verifica del permanere delle condizioni necessarie al rilascio del titolo, adeguando i suoi contenuti e limiti temporali alle nuove condizioni mediche certificate. Risponde inoltre a canoni di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo all'Amministrazione di modulare la periodicità dei controlli medici in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui l'età dell'interessato pur munito dei requisiti psicofisici, così, di soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Infatti, nei casi concernenti persone -OMISSIS-, la durata necessariamente quinquennale del rinnovo della licenza di polizia avrebbe due possibili effetti alternativi, entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell'idoneità psicofisica) dall'esercizio di un'attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall'altro, il rinnovo del porto d'armi per un periodo di tempo troppo lungo (ulteriori cinque anni) per garantire il perdurare dell'idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata.

Le predette considerazioni risultano altresì confermate dalla disciplina di altri settori razionalmente strutturati in maniera flessibile -OMISSIS-. Possono essere citati, al riguardo, gli artt. 119, comma 2-bis, e 126 del Codice della Strada (e l'art. 331, comma 2, del relativo Regolamento), che consentono di modulare la durata nel tempo degli accertamenti medici e delle patenti di guida -OMISSIS-; gli artt. 41 e 176 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che differenziano la periodicità dei controlli funzionali alla "sorveglianza sanitaria" -OMISSIS- le normative sulle certificazioni per l'attività sportiva (cfr. ad es. d.m. Sanità 8 agosto 2014 e 24 aprile 2013; v. anche l'art. 42 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) che differenziano la periodicità dei controlli -OMISSIS-.

In conclusione, a giudizio del Collegio deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l'Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall'altro, che qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d'armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi."

Si unisce, pertanto, il case log in Allegato A.

3. Indicazioni conclusive

Per quanto sopra, a parziale rettifica delle indicazioni fornite con la circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19.11.2019, i Sigg. Prefetti e i Sigg. Questori vorranno, nell'esercizio delle rispettive prerogative, provvedere a rigettare le istanze di primo rilascio di licenze di porto d'armi che risultino corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta, mentre potranno essere accolte le istanze di rinnovo delle licenze medesime anche qualora corredate dalle citate certificazioni sanitarie con validità limitata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

A tal proposito, si rappresenta che il richiamo operato dal Consiglio di Stato all'art. 9 del T.U.L.P.S., relativo al potere prescrivitivo dell'Autorità di P.S. sulle autorizzazioni di competenza, conferma la legittimità dell'utilizzo delle prescrizioni per imporre, alla scadenza del certificato medico prodotto ed in costanza di validità del titolo, l'obbligo in capo all'interessato di presentare un nuovo certificato medico.

Resta inteso che, in caso di inottemperanza a tale obbligo, il titolo di polizia dovrà intendersi scaduto.

Alla luce di quanto precede, debbono ritenersi superati e, pertanto, cessano di trovare applicazione i seguenti atti di indirizzo:

- circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019, *in parte qua*;
- circolare n. 557/PAS/U/000984/10100.A(1) del 22 gennaio 2021;
- circolare n. 557/PAS/U/003682/10100.A(1) del 12 marzo 2021.

L'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza di questo Ufficio per l'Amministrazione Generale, come di consueto, resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato A

Scheda riepilogativa della sentenza
Consiglio di Stato, Sez. III, 18 novembre 2021, n. 7722

ELEMENTI – CHIAVE	CASE LOG
<i>Estremi della sentenza</i>	<i>Cons. Stato, Sez. III, 18 novembre 2021, n. 7722</i>
<i>Parti: Amministrazione</i>	Questura di Firenze – Commissariato di Pubblica Sicurezza d Empoli; Ministero dell'Interno.
<i>Parti: resistente</i>	<i>Omissis</i>
<i>Corte</i>	Consiglio di Stato, Sezione III
<i>Fase del procedimento</i>	Appello.
<i>Ramo del diritto interessato.</i>	Diritto amministrativo. Autorizzazioni di polizia in materia di armi. Porto d'armi per uso caccia di cui all'art. 22 della legge n. 157/1992. Obbligo di produrre il certificato medico di cui al D.M. 28 aprile 1998. Principi dell'azione amministrativa;
<i>Motivi di censura</i>	a) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 9, della legge n. 157 del 1992, nonché dell'art. 9 TULPS. Il citato art. 22 disciplina la "Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio" ed il comma 9 prevede che: "La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa". Al riguardo, pur essendosi registrate sull'interpretazione della predetta norma varie oscillazioni interpretative, che, fino al 2019, avevano consentito il rilascio del porto di fucile ad uso di caccia anche per periodi inferiori ai cinque anni - tant'è vero che il resistente aveva conseguito il titolo in questione con efficacia triennale sulla base di una certificazione sanitaria rilasciata "limitatamente ad anni tre" – questa Amministrazione ha tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403, secondo la quale: "il diniego del rinnovo della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>licenza di porto di fucile è conforme al principio di proporzionalità, ogni qual volta il certificato di idoneità non copra l'intero arco temporale previsto dal citato art. 22 co. 9 L. n. 157 del 1992.". Con tale pronuncia è stata chiarita l'impossibilità di rilasciare la licenza in argomento per una durata inferiore a quella prevista dalla Legge, ma corrispondente invece, a quella della presumibile permanenza in capo all'interessato delle condizioni di idoneità psicofisica. Infatti, sempre secondo quanto affermato dalla citata Sentenza "il diniego del rinnovo può giustificarsi non nel solo caso di carenza assoluta dei requisiti ma quando i requisiti sussistano nel momento attuale ma siano destinati a venir meno in tempo ragionevole e con significativi margini di probabilità".</p> <p>Conseguentemente, questa Amministrazione, al fine di garantire l'uniforme osservanza sul territorio nazionale dell'orientamento della sopra citata sentenza, ha emanato la circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1), datata 19 novembre 2019, con la quale è stato osservato che il quadro normativo di riferimento, che si rinviene all'art. 3, quarto comma, del DM Sanità 28 aprile 1998, prevede che gli accertamenti medici effettuati dal sanitario competente possano concludersi con un giudizio di idoneità o inidoneità, senza contemplare soluzioni intermedie o comunque ad efficacia temporale ridotta. È stato quindi impartito ai Prefetti ed ai Questori l'indirizzo di rigettare le istanze di rilascio o di rinnovo del porto d'armi che risultino corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.</p> <p>b) Carenza di motivazione ed irragionevolezza della stessa. Secondo questa Amministrazione ricorrente, il percorso logico argomentativo del giudice di primo grado si discosterebbe immotivatamente dalla descritta interpretazione normativa circa l'inderogabilità del termine quinquennale di durata del rinnovo delle licenze in oggetto, statuita dalla predetta sentenza, per aderire invece ad un precedente orientamento minoritario che si era espresso nel senso di poter rilasciare i titoli suddetti anche per un arco temporale inferiore rispetto a quello previsto dalla legge.</p> <p>c) Violazione degli artt. 60 e 74 c.p.a. sull'utilizzo dell'istituto processuale della sentenza in forma semplificata.</p>
Fatto	<p>Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli aveva dichiarato irricevibile l'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal resistente, poiché l'Autorità Sanitaria aveva certificato a quest'ultimo l'idoneità psico-fisica per il rinnovo del porto di fucile per l'uso di caccia per la durata di due anni. La certificazione</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>medica aveva dunque una durata inferiore al tempo di validità del titolo di polizia richiesto.</p> <p>Al riguardo, il Commissariato richiamava il comma 9 dell'art. 22 della Legge n. 157/1992, il quale stabilisce che "la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni". Il secondo capoverso del comma 4 dell'art. 7 della Direttiva UE n. 477/1991 (nel testo modificato dalla Direttiva n. 853 del 17 maggio 2017) dispone che "l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni". Il Commissariato affermava, poi, che "a seguito di recenti disposizioni ministeriali, al momento, l'istanza di porto d'arma uso caccia risulta irricevibile in quanto la certificazione medica rilasciata non può prevedere un'idoneità psicofisica inferiore al tempo di validità del titolo di polizia stesso".</p> <p>Questa Amministrazione, con la suindicata circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1), datata 19 novembre 2019, aveva infatti affermato che la disciplina nazionale impedisce il rilascio della licenza per una durata inferiore a cinque anni.</p>
<p><i>Storia della controversia</i></p>	<p>Avverso il provvedimento adottato dalla Questura di Firenze - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli, l'interessato proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio.</p> <p>Il TAR adito, con sentenza in forma semplificata, aveva accolto il ricorso presentato dall'interessato, annullando entrambi gli atti impugnati, ovvero il provvedimento del Questore di Firenze - Commissariato di Pubblica Sicurezza Empoli e la circolare di questa Amministrazione del 19 novembre 2019 quale atto presupposto.</p> <p>Avverso tale decisione, questa Amministrazione ha interposto appello al Consiglio di Stato, chiedendone anche la sospensione dei suoi effetti in via cautelare.</p> <p>Il giudizio di secondo grado instauratosi ha conosciuto un primo importante momento di sviluppo nella fase cautelare con il decreto n. 109/2021 del 15 gennaio 2021 del Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, il quale, pronunciandosi sull'appello interposto da questa Amministrazione, ha espresso l'avviso che sia da preferirsi la linea interpretativa affermata dallo stesso Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con l'orientamento giurisprudenziale di cui alla più volte richiamata circolare del novembre 2019.</p> <p>Rilevato, dunque, che la circolare impugnata si uniforma agli insegnamenti recati da tale orientamento, il decreto anzidetto ha disposto la sospensione dell'efficacia delle sentenza del TAR Lazio e,</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>per l'effetto, ha ripristinato la piena efficacia della circolare medesima. Infine, con la circolare in questione del 22 gennaio 2021 si è segnalato che le definitive misure in sede cautelare sarebbero state disposte dal Consiglio di Stato nel successivo mese di febbraio, all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2021.</p> <p>Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 861/2021 dell'11 febbraio 2021, ha ritenuto che <i>"la riproposizione della delicata questione concernente la obbligatoria coincidenza temporale tra la durata quinquennale della licenza di porto d'armi e il termine di validità del certificato di idoneità psicofisica del richiedente, sulla quale questa Sezione si è recentemente pronunciata, necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, con particolare riguardo ai casi, quali quello in esame, concernenti persone in età avanzata"</i> esprimendo l'avviso che, nella presente fase cautelare <i>"assume rilievo dirimente il superiore interesse alla pubblica incolumità mediante la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari, al fine di scongiurare il rischio di incidenti o di abusi nell'uso delle armi"</i></p> <p>Il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso gli effetti della sentenza del TAR Lazio appellata. La controversia veniva successivamente decisa dal Consiglio di Stato, Sez. III, che emetteva la definitiva sentenza nell'udienza del 28 ottobre 2021.</p>
<p>Norme rilevanti</p>	<p>a) Art. 9, 42 e 43 TULPS; b) Art. 22 legge n. 157/1992; c) D.M. 28 aprile 1998.</p>
<p>Questioni</p>	<p>a) Possibilità di produrre, in sede di istanza di rilascio o di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia (di durata quinquennale) una certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica per un periodo inferiore a quello della durata della licenza.</p> <p>In proposito, questa Amministrazione ritiene che la durata pari a cinque anni del rinnovo del titolo di polizia non sia quella massima, bensì la sola durata possibile; l'Amministrazione sanitaria dovrebbe certificare l'idoneità psicofisica per un quinquennio (e non per un periodo inferiore); a fronte di una certificazione sanitaria positiva ed incondizionata, ma limitata nel tempo, la richiesta di rinnovo del titolo di polizia non meriterebbe pertanto di essere esaminata in quanto "irricevibile".</p> <p>b) Possibilità o meno di limitare l'efficacia temporale della licenza per un periodo pari a quello indicato al certificato medico prodotto.</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

<p>Decisione su ciascuna delle questioni</p>	<p>a) Per quanto concerne il <u>rilascio</u> del titolo autorizzatorio, non è possibile produrre un certificato medico con una validità inferiore a quello della durata della licenza. In sede di <u>rinnovo</u> della licenza è, invece, possibile presentare un certificato con validità inferiore a quest'ultima.</p> <p>b) Qualora la certificazione medica abbia una durata minore di cinque anni, anche il <u>rinnovo</u> del permesso di porto d'armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà avere pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi.</p>
<p>Motivi della decisione</p>	<p>a) La disciplina euro unitaria si limita ad imporre una cadenza al massimo quinquennale delle necessarie verifiche, senza indicare un termine minimo di efficacia del titolo, mentre quella nazionale prevede che il rilascio del titolo abbia "la durata di cinque anni". Tale ultima previsione impone di <u>rilasciare</u> il titolo per una durata minima di cinque anni (salvo revoche anticipate) e quindi preclude il rilascio del titolo in caso di certificazione medica riferita ad un periodo inferiore a cinque anni. A giudizio del Collegio, la medesima previsione risulta però immune dai vizi di possibile illegittimità costituzionale dedotti dall'odierno resistente (che restano comunque non rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo, concernente il rinnovo e non il rilascio del titolo). Infatti, una tale previsione non aggiunge una nuova causa ostativa (la certificazione di idoneità psico-fisica inferiore a cinque anni) al rilascio del titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento; ma, al contrario, si limita a declinare e delimitare i contenuti ed i confini del previo accertamento che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, deve essere compiuto al fine di escludere ogni pericolo di abuso del titolo rilasciato. Nel quadro dell'ordinamento italiano, come ricostruito dalla univoca giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cui la Sezione aderisce) vige il principio generale del divieto per i privati cittadini di poter portare con sé ed utilizzare le armi da fuoco (e quelle ad esse equiparate), per cui nessuno può vantare la incondizionata pretesa ad essere abilitato a tale uso, potendo solo l'Amministrazione concedere, in via eccezionale e derogatoria, specifiche autorizzazioni, strettamente personali, per limitati e ben disciplinati impieghi delle armi (nel caso in esame ai fini dell'esercizio della caccia, nelle forme e nei limiti consentiti</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

dall'ordinamento nazionale ed euro unitario). Ciò può, comunque, avvenire solo previa verifica, da parte dell'Amministrazione, che le condizioni dell'interessato consentano, anche sotto il profilo della sua idoneità psico-fisica, di escludere il pericolo che il rilascio del titolo non comporti pericoli nel suo primo concreto utilizzo, utilizzo privo di pericoli che la legge, non irragionevolmente, parametrata ad un periodo di cinque anni, periodo entro il quale l'interessato dovrà di regola (non essendo in precedenza abilitato a tale esercizio) procurarsi le armi ed imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in sicurezza secondo la vigente disciplina della caccia.

Per le medesime ragioni, il successivo rinnovo del titolo (così come nella fattispecie considerata) si presta a ben diverse considerazioni. Infatti, l'art. 7, par. 4 della Direttiva 91/477 prevede che "l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni."

Nella descritta logica di una efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di una continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l'originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata in conseguenza della nuova situazione di fatto riguardante l'interessato, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica.

Pertanto, così come statuito dall'appellata sentenza del T.A.R. del Lazio -OMISSIS-, l'Amministrazione sanitaria può accertare l'idoneità psico-fisica dell'interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l'Amministrazione dell'Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria.

La predetta interpretazione della normativa in oggetto da parte del giudice di prime cure risulta conforme alla finalità di garantire l'incolumità pubblica mediante una continua verifica del permanere delle condizioni necessarie al rilascio del titolo, adeguando i suoi contenuti e limiti temporali alle nuove condizioni mediche certificate. Risponde inoltre a canoni di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo all'Amministrazione di modulare la periodicità dei controlli medici



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui l'età dell'interessato pur munito dei requisiti psicofisici, così, di soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Infatti, nei casi concernenti persone -OMISSIS-, la durata necessariamente quinquennale del rinnovo della licenza di polizia avrebbe due possibili effetti alternativi, entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell'idoneità psicofisica) dall'esercizio di un'attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall'altro, il rinnovo del porto d'armi per un periodo di tempo troppo lungo (ulteriori cinque anni) per garantire il perdurare dell'idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata.

Le predette considerazioni risultano altresì confermate dalla disciplina di altri settori razionalmente strutturati in maniera flessibile -OMISSIS-. Possono essere citati, al riguardo, gli artt. 119, comma 2-bis, e 126 del Codice della Strada (e l'art. 331, comma 2, del relativo Regolamento), che consentono di modulare la durata nel tempo degli accertamenti medici e delle patenti di guida -OMISSIS-; gli artt. 41 e 176 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che differenziano la periodicità dei controlli funzionali alla "sorveglianza sanitaria" -OMISSIS- le normative sulle certificazioni per l'attività sportiva (cfr. ad es. d.m. Sanità 8 agosto 2014 e 24 aprile 2013; v. anche l'art. 42 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) che differenziano la periodicità dei controlli -OMISSIS-.

In conclusione, a giudizio del Collegio deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l'Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall'altro, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d'armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi.</p> <p>b) Il Consiglio di Stato, nell'affermare, come sopra riportato, che qualora la certificazione medica abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d'armi dovrà avere pari durata, richiama espressamente il disposto dell'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733 - TULPS) che recita "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse".</p> <p>Pertanto, il richiamo operato dal Consiglio di Stato all'art. 9 del T.U.L.P.S., relativo al potere prescrittivo dell'Autorità di P.S. sulle autorizzazioni di competenza, conferma la legittimità dell'utilizzo delle prescrizioni per imporre, alla scadenza del certificato medico prodotto ed in costanza di validità del titolo, l'obbligo in capo all'interessato di presentare un nuovo certificato medico.</p> <p>Inoltre, il Supremo Consesso, riprendendo un passaggio contenuto nella sentenza impugnata del TAR Lazio, chiarisce che "nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza, se il richiedente sia "in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici", senza prevedere alcuna durata minima della certificazione di idoneità psico-fisica".</p>
Giudizio	<p>Il Consiglio di Stato – Sez. III respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado appellata ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.</p>
Misure disposte	<p>Il Consiglio di Stato annulla pertanto il provvedimento della Questura di Firenze – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli e la circolare n. 557/PAS/U/015884/10100.A(1), datata 19 novembre 2019, quale atto presupposto. Spese di giudizio compensate.</p>